

N. 00283/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00731/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2014, proposto da:

Lauro S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Carlo Licci Marini, Claudio Piacentini, Filippo Andrea Giordanengo, con domicilio eletto presso Claudio Piacentini in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;

contro

Ministero dell'Interno, Anas Spa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; U.T.G. - Prefettura di Torino, Anas S.p.a. - Compartimento della Viabilità Per il Piemonte;

per l'annullamento*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento interdittivo del Prefetto della provincia di Torino prot. n. 13354/2013 Area I bis - ANT del 5 giugno 2014;

della nota 13354/2014 del 5.6.2014 della Prefettura di Torino;

della nota 13354/2014 del 5.6.2014 della Prefettura di Torino;

della nota 13354/2014 del 5.6.2014 della Prefettura di Torino;

della nota Anas, Compartimento della Viabilità per il Piemonte prot. CTO-0015501-P del 13.6.2014, contenente Ordine di Servizio n. 18;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Anas Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che l'istanza cautelare, ad un primo esame, appare meritevole di positivo apprezzamento sotto il profilo del fumes boni iuris, in quanto la struttura contenutistica dell'informativa impugnata risulta poggiare su un unico dato - inerente i rapporti del sindaco con terze società contigue a interessi di soggetti pregiudicati o indagati - non corroborato da ulteriori elementi indicativi, sia pure a livello indiziario, di un effettivo rischio di condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;

ravvisata la sussistenza di profili di pregiudizio grave e irreparabile conseguenti all'esecuzione dell'atto impugnato;

ritenuto, pertanto che l'istanza cautelare debba trovare accoglimento;

ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

accoglie e per l'effetto sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Fissa per la discussione della causa l'udienza pubblica del 20 novembre 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)